

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE LAVORO

in persona della giudice dott.ssa :

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

contestuale contenente il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della
decisione nella causa iscritta al RGL n. 7267/2025 promossa da:

..... rappresentata e difesa dall'avv.
GUARISO ALBERTO, dall'avv. NERI LIVIO e dall'avv. LAVANNA MARTA

PARTE RICORRENTE

contro

INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, rappresentato e difeso
dall'avv.

PARTE CONVENUTA

MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente chiedeva preliminarmente dichiarare rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 2, comma 2, DL 48/2023 convertito in L. n. 85/2023 nella parte in cui prevede per l'accesso all'assegno di inclusione il requisito del permesso di lungo periodo anche con riferimento alla cittadina o al cittadino straniero che si trovi nelle condizioni di cui all'art. 3, comma 5, lettera e) del DM 13 dicembre 2023 e all'art. 6, comma 5, lettera d-bis del DL 48/2023 (vittima di violenza domestica), per violazione dell'art. 3 Cost. e dell'art. 117, co. 1, Cost., quest'ultimo con riferimento all'art. 20 della Convenzione di Istanbul recepita dall'Italia con L. 27.6.2013 n. 77, e, all'esito del giudizio di costituzionalità, a) accertare e dichiarare il carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS consistente nell'aver revocato la domanda di ADI e nell'aver cessato i pagamenti dal dicembre 2024; e conseguentemente, anche ai fini di rimuovere l'accertata discriminazione e in ogni caso: b) accertare e dichiarare il diritto a percepire l'ADI a decorrere dalla data della domanda e per i mesi

pagina 1 di 5



non pagati, dal dicembre 2024 sino allo spirare del termine di 18 mesi, fermi gli ulteriori requisiti di legge diversi dalla titolarità del permesso di lungo periodo; c) condannare l'INPS a pagare la somma pari a € 650,00 mensili (o il diverso importo, anche maggiore, che sarà ritenuto di giustizia) a decorrere dal dicembre 2024 e comunque la somma di € 5.850,00 maturata ad agosto 2025, oltre ai successivi ratei maturandi di mese in mese fino a che sussistano i requisiti di legge, con riserva di aggiornare il calcolo al momento della sentenza;

l'INPS chiedeva il rigetto del ricorso, in subordine, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda avversaria limitare la domanda di accertamento del diritto alla prestazione dal mese di dicembre 2024 al mese di agosto 2025; conseguentemente limitare l'eventuale condanna al pagamento della somma di € 6.283,36 per il periodo dicembre 2024/agosto 2025;

il 25 maggio 2024 la ricorrente presentava domanda di ADI, prot. INPS-ADI-
contrariamente al vero - dichiarava di essere "cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo; familiare di un cittadino italiano o di un Paese dell'Unione europea e che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente. (ESTREMI DEL DOCUMENTO: numero del permesso data di rilascio [3] - eventuale data di scadenza [2024] - ente che ha rilasciato il permesso [TORINO]";

la domanda veniva accolta in data 2024 e venivano pagate le mensilità spettanti a partire dal mese di giugno al mese di dicembre 2024, per l'importo mensile di € 650,00;

in seguito alle verifiche sul titolo di soggiorno dichiarato in domanda, emergeva che la ricorrente possedeva il permesso di soggiorno concesso per casi speciali n. (numero indicato in domanda), rilasciato in data 27 novembre 2023 con scadenza 27 novembre 2024 (e successivamente il permesso di soggiorno per casi speciali n.), rilasciato in data ore 2024 con scadenza al (e 2025), titolo non previsto dall'art. 2, co. 2 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, per cui la prestazione veniva revocata con la formazione di un indebito pari a € 3.900,00;



l'art. 2, co. 2 del D.L. 4 maggio 2023, n. 48, convertito con modificazioni

dalla L. 3 luglio 2023, n. 85, prevedeva che "2. I nuclei familiari di cui al comma 1 devono risultare, al momento della presentazione della richiesta e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in possesso dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, di residenza e di soggiorno, il richiedente deve essere cumulativamente: 1) cittadino dell'Unione europea o suo familiare che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ovvero titolare dello status di protezione internazionale, di cui al decreto legislativo 19 novembre 2007 n. 251; 2) al momento della presentazione della domanda, residente in Italia per almeno cinque anni, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo; 3) residente in Italia. Tale requisito è esteso ai componenti del nucleo familiare che rientrano nel parametro della scala di equivalenza di cui al comma 4; b) con riferimento alla condizione economica, il nucleo familiare del richiedente deve essere in possesso congiuntamente di: 1) un valore dell'indicatore di situazione economica equivalente, di seguito ISEE, in corso di validità, non superiore a euro 10.140; nel caso di nuclei familiari con minorenni, l'ISEE è calcolato ai sensi dell'articolo 7 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 159 del 2013";

l'art. 4 del D.L. 3 ottobre 2025, n. 146, convertito con modificazioni dalla L. 1° dicembre 2025, n. 179, prevede che "1. Al testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 18: 1) al comma 4, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inserite le seguenti: «per l'inserimento socio-lavorativo o»; 2) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.»; b) all'articolo 18-bis, comma 1-bis, dopo il primo periodo sono inseriti i seguenti: «I titolari del permesso di soggiorno di cui al presente articolo possono beneficiare dell'assegno di inclusione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85. A essi non si applicano le disposizioni dell'articolo 2, comma 2, lettere a) e b), del medesimo decreto-legge n. 48 del 2023.»; b-bis) all'articolo 18-ter, comma 2,

pagina 3 di 5



sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", trasmettendo ogni elemento ritenuto utile a sostegno del parere medesimo"; c) all'articolo 18-ter, comma 3, le parole: «sei mesi» sono sostituite dalle seguenti: «un anno» e dopo le parole: «o per il maggior periodo occorrente» sono inserite le seguenti: «per la conclusione delle misure di inserimento socio-lavorativo o». 2. All'articolo 6 comma 5. del decreto-legge 11 ottobre 2024 n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 dicembre 2024 n. 187, dopo le parole: «presente articolo» sono inserite le seguenti: «, ad eccezione del comma 3,». 3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede a valere sulle risorse disponibili a legislazione vigente di cui all'articolo 13 comma 8 lettera a) del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85.";

in seguito alla predetta modifica normativa, intervenuta in corso di causa, fra i requisiti dell'ADI non è più richiesto il possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, qualora la richiedente (o il richiedente) sia titolare del permesso di soggiorno per casi speciali;

deve essere respinta la richiesta declaratoria del carattere discriminatorio della condotta tenuta dall'INPS, in quanto prima della modifica normativa la ricorrente non possedeva uno dei requisiti richiesti per ottenere la prestazione;

la Corte Costituzionale con la sentenza n. 274/2006 ha affermato la legittimità nella materia civile di leggi retroattive non solo interpretative ma anche innovative con efficacia retroattiva, ove, come nel caso di specie, la disposizione trovi adeguata giustificazione sul piano della ragionevolezza in quanto rappresenti una delle possibili letture del dato normativo preesistente e non contrasti con altri valori ed interessi costituzionalmente protetti;

deve pertanto dichiararsi il diritto della ricorrente a percepire l'ADI dalla data della domanda amministrativa, con condanna dell'INPS al pagamento della somma riportata in dispositivo relativa ai mesi da dicembre 2024 ad agosto 2025;

le spese, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

P.Q.M.

disattesa ogni diversa istanza, eccezione e deduzione,



accerta e dichiara il diritto della ricorrente a percepire l'ADI dalla data della domanda amministrativa,

condanna l'INPS al pagamento della somma di € 6.283,36 maturata da dicembre 2024 ad agosto 2025;

condanna parte convenuta al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 3.727,00, oltre rimb. 15%, IVA e CPA, con distrazione in favore degli Avvocati anticipatari.

Così deciso in Torino, il 3 febbraio 2026.

LA GIUDICE



